



# CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI

## INTERPELLO N. 1/2016

Prot. n. 69177

Del 05/07/2016

Alla Sig.ra

DONATELLA CLAUDIA BROGELLI

e p.c.

All' AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Regionale per il Lazio  
Via Capranesi n. 54, 00155 Roma

**OGGETTO: Interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) Legge 212/2000.  
BROGELLI DONATELLA CLAUDIA  
Istanza trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e pervenuta al Comune di Pomezia  
in data 07/04/2016 con prot. n. 33650.**

La Signora Brogelli Donatella Claudia ha avanzato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio al fine di conoscere il parere della stessa in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 10 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), anche alla luce di quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze con circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016. L'Agenzia delle Entrate, in data 5 aprile 2016, ha rilevato la propria incompetenza invocando, in merito, la Risoluzione n. 73 del 6 luglio 2012, a mente della quale *"...deve ritenersi applicabile al caso di specie, .....la Risoluzione n. 1/DF del 29 gennaio 2002, nella quale si afferma che, ove l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all'ente impositore in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo"*. Ciò stante, la predetta Direzione ha dichiarato inammissibile l'istanza,



# CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

trasmettendo la medesima al Comune di Pomezia quale Ente competente per materia e per territorio al suo esame.

Ciò premesso l'Ente intestato, viste le disposizioni di cui al Titolo VI del "Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali, di introduzione dell'accertamento con adesione, del reclamo mediazione e del diritto di interpello, delle modalità per l'applicazione dell'autotutela in materia tributaria e della irrogazione delle sanzioni amministrative", modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2016, procede alla disamina del seguente

## QUESITO

L'istante riferisce di risiedere all'estero e di essere iscritta all'AIRE, nonché di possedere in Italia, in comproprietà con il marito per il 50% , un unico immobile concesso - con contratto regolarmente registrato - in comodato gratuito alla madre che lo utilizza come abitazione principale. Inoltre, presso la stessa abitazione, l'interessata dichiara di avere il domicilio fiscale e di recarvisi in vari periodi ogni anno.

Atteso quanto precede, chiede di conoscere se per detta unità immobiliare sia possibile fruire della riduzione del 50% della base imponibile sia per l'IMU che per la TASI, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) e della Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La contribuente ritiene di avere diritto alla riduzione, assumendo equiparabile alla residenza anagrafica ed alla dimora abituale il fatto che la stessa detenga il domicilio fiscale nell'immobile *de quo* e che sussista la condizione di iscritto AIRE.

## RISPOSTA AL QUESITO SECONDO IL PARERE DEL COMUNE DI POMEZIA



# CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Preliminarmente occorre muovere dallo stesso disposto normativo enucleato nell'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 (Stabilità 2016), che riconosce il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; .....”*. La suddetta disciplina, interamente recepita nell'art. 8 comma 1 lett. a) per la componente IMU, e nell'art. 6 comma 5 per la componente TASI, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 Aprile 2016 – indica pedissequamente le condizioni in presenza delle quali sussiste il diritto al dimezzamento della base imponibile. Oltre al possesso di un solo immobile in Italia ed alla concessione in comodato, con contratto registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado che lo adibiscano ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione della riduzione sono espressamente richiesti dalla norma due autonomi requisiti in capo al comodante, quello della residenza anagrafica e quello della dimora abituale nel medesimo comune ove è sito l'immobile concesso in comodato.

In ordine al requisito dell'abitudine della dimora, in assenza di una specifica definizione normativa, la prassi e la dottrina sono solite ricondurre a tale accezione alcuni comportamenti concludenti della persona, quali a titolo meramente esemplificativo l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione, lo svolgimento di un lavoro a carattere continuativo, l'esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità, ecc..

Invero tali elementi parrebbero non sussistere nel caso di trasferimento in uno stato estero, atteso che l'iscrizione all'AIRE presuppone, *in primis*, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, *in secundis*, la permanenza all'estero per periodi superiori all'anno. A tal proposito, la Legge istitutiva dell'AIRE, n. 470 del 27 ottobre 1988, all'art. 1 comma 8 testualmente recita: *“ Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi”*.

Pertanto, tale circostanza escluderebbe *ex se* l'abitudine della dimora nello Stato Italiano.



# CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Vieppiù che il legislatore, nella costruzione della norma in materia di riduzione dell'imponibile in presenza di immobile concesso in comodato a parenti in linea retta, sottace circa l'applicabilità della stessa nei confronti degli iscritti AIRE, al contrario di altre fattispecie ove l'estensione del regime in favore di tali soggetti viene espressamente contemplato.

In tale contesto, si profila altresì di dubbia portata l'ipotesi di assimilazione del domicilio fiscale al concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, per i seguenti motivi.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva assumono rilievo i concetti di residenza e domicilio fiscale. La residenza fiscale, come risulta dagli artt. 2 e 3 del T.U.I.R., determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti o, in caso di non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale italiano. Gli indicatori della residenza fiscale sono la permanenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta (oltre 183 giorni nell'anno solare) e la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente, o avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni, come si è visto, risultano essere in parte incompatibili con lo status di iscritto AIRE, soprattutto per quanto concerne l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e la residenza così come prevista dall'art. 43 comma 2 del codice civile (*"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*). Per quanto concerne invece il domicilio, pur non confliggendo con la natura dell'iscrizione all'AIRE, non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie che dà diritto alla riduzione de quo. Infatti lo stesso, che viene definito come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi (anche sociali e morali secondo consolidata e pressochè unanime giurisprudenza), non risulta avere alcuna attinenza con i concetti di residenza anagrafica e di dimora abituale.

Analoghe considerazioni vengono effettuate per la TASI, atteso che il comma 675 dell'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che i criteri per la determinazione della base imponibile sono gli stessi di quelli previsti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 2014/2011.

Per quanto sopra dedotto ed articolato, ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le



# CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale


SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

utilizzano come abitazione principale, la condizione di iscritto AIRE e la domiciliazione fiscale presso l'immobile in parola non possono considerarsi equiparati alla residenza anagrafica ed alla dimora abituale.

Il Funzionario Responsabile del Tributo

D.ssa Teresa Marino



Il Dirigente Settore Finanziario

Dr. Giovanni Ugoccioni